

CONTRATTO DI FORNITURA IN ESCLUSIVA

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:

- la società FABBRICA ITALIANA OCCHIALI SRL, con sede in Susegana (TV), via IV Novembre, n. 47/F, iscritta presso la Camera di Commercio di Treviso, partita IVA n. 04877260267, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Francesco Rotolo, che dichiara e garantisce di avere tutti i poteri necessari alla firma del presente atto, di seguito indicata come **Fornitore**, da una parte,
 - la società, con sede, n.,, iscritta presso la Camera di Commercio di, partita IVA n. IT....., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore che dichiara e garantisce di avere tutti i poteri necessari alla firma del presente atto, di seguito indicata come **Committente**, dall'altra
- premessi
- che il Committente ha necessità di affidare a terzi di comprovata specializzazione, abilità tecnica ed organizzazione la realizzazione di MONTATURE PER OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE, qui di seguito denominati "Prodotti";
 - che il Fornitore possiede i requisiti per far fronte alle necessità del Committente nonché le referenze di comprovata esperienza nel campo sopra specificato;
 - che le parti intendono disciplinare il presente contratto in conformità con le vigenti normative;

si stipula e si conviene quanto segue:

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

2. Oggetto

2.1 Il Fornitore si impegna ad eseguire il lavoro di fornitura di montature per occhiali, attenendosi scrupolosamente ai disegni forniti dalla ditta **Committente**.

2.2 I materiali impiegati dovranno essere esclusivamente quelli indicati nei disegni forniti dalla ditta **Committente**. Nessuna variante potrà essere apportata senza autorizzazione scritta della **Committente**. È sufficiente a tale scopo una e-mail con una richiesta di revisione e la risposta con l'approvazione della modifica.

2.3 I materiali si intendono forniti dalla ditta **Committente** anche nel caso vengano acquistati per loro conto dal **Fornitore**. Pertanto verranno fatturati alla ditta **Committente** separatamente e nelle quantità acquistate (es. se per fare 50 montature servono 5 Kg di acetato, ma il quantitativo minimo da acquistare è di 1 foglio di acetato che pesa 9 Kg, il **Fornitore** fatturerà 9 Kg anche se ne ha usati 5 Kg. I 4 Kg restanti sono a disposizione della **Committente** per successive forniture o nel caso lo volesse per consegna nella sua sede).

2.4 Sui prodotti il **Fornitore** provvederà ad apporre i marchi e i segni distintivi indicati dalla **Committente**, come da questa saranno comunicati, comprese le marcature sulle aste.

2.5 Le spese per le etichette relative da apporre sui prodotti saranno a carico della parte **Committente**.

2.6 Il **Fornitore** potrà produrre i modelli oggetto del contratto solo per la ditta **Committente**; il **Fornitore** provvederà a farne consegna alla **Committente** e, su indicazione di questa, agli agenti della stessa. La fatturazione dovrà essere fatta alla **Committente**.

2.7 La **Committente** si assume la piena ed completa responsabilità per tutto quanto si riferisce alla modellistica commissionata e si impegna a tenere sollevato e indenne il **Fornitore** per qualsiasi reclamo o pretesa che venisse avanzata nei suoi confronti in relazione ad inconvenienti di qualsiasi natura che fossero dipendenti da per es. disegni copiati da collezioni di altre aziende ecc.

2.8 La **Committente** dovrà curare che i tipi di prodotti, da approntare in esecuzione della presente convenzione, non vengano ad interferire nel campo di protezione di eventuali privative industriali di terzi e dovrà in ogni caso evitare la riproduzione di forme e disegni caratteristici della concorrenza. Il **Fornitore** è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo e la **Committente** si assume ogni responsabilità per la violazione di eventuali brevetti di invenzioni industriali e per la riproduzione di modelli depositati, nonché per atti di concorrenza sleale e tutto ciò allo scopo di tener sollevato ed indenne il Fornitore da ogni domanda formulata in tali eventuali giudizi.

2.9 La **Committente** provvederà a tutelare il proprio nome ed i propri marchi con opportuna azione, eventualmente anche in via giudiziaria; e il **Fornitore** si impegna ad appoggiare queste azioni secondo le indicazioni della **Committente**, restando inteso che tutte le spese delle cause promosse in relazione al presente sono a carico della **Committente**.

Ove la **Committente** provveda a depositare brevetto per un modello tra quelli prodotti, concordati come al numero 2.2 di cui sopra, le azioni per violazione di tali modelli saranno a carico della **Committente**.

2.10 Il **Fornitore** si impegna, in relazione ai tipi di modelli e/o prodotti che appronterà per la **Committente** in esecuzione della presente convenzione, a mantenere assolutamente riservati i disegni ad esso forniti, assumendosi ogni conseguenziale responsabilità per la mancata riservatezza;

Nel caso per la realizzazione dei predetti modelli siano necessari a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: stampi, attrezzature, programmi o altre attività che la **Committente** non abbia pagato separatamente, il diritto di esclusiva e riservatezza non viene riconosciuto.

2.11 Il **Fornitore** si impegna a rispettare i termini di consegna determinati nella conferma d'ordine. Si impegna, altresì, a comunicare immediatamente e formalmente alla **Committente** ogni e qualsivoglia causa di impossibilità temporanea e/o parziale – non derivante da causa soggettiva – che si verificasse nel corso dell'espletamento dei lavori. Con il termine consegna si intende l'avviso di merce pronta.

2.12 Il **Fornitore** si impegna, altresì, a comunicare alla **Committente** – con un preavviso di almeno sei mesi – eventuali sopravvenuti impossibilità definitive che possano rendere non più attuabile l'affidamento di ulteriori lavorazioni, ferma restando – in ogni caso – la puntuale ultimazione e consegna dei lavori già assunti ed in corso.

2.13 Per la fornitura dei beni indicati al punto 2.2 sono fissati, di comune accordo tra le parti, i corrispettivi e i tempi di pagamento previsti nella conferma d'ordine (il pagamento del costo della materia prima maggiorato del 25% e il 50% del prezzo delle lavorazioni all'ordine e il 50% del prezzo delle lavorazioni prima della consegna, cioè dal momento dell'avviso di merce pronta).

2.14 I prezzi indicati, salvo contraria pattuizione da concordare ordine per ordine, non comprendono le spese di imballo, trasporto e bancarie. Sono inoltre, escluse dagli stessi tutte le imposte, inclusa l'IVA.

I pagamenti devono essere effettuati presso il domicilio del **Fornitore**, nella valuta e nei termini descritti nell'ordine, indipendentemente da qualsiasi contestazione. Il Fornitore può cedere il credito vantato nei confronti della Committente, a banche o a terzi e la Committente è tenuta ad accettare la cessione del credito medesimo. Gli effetti cambiari o altri titoli rilasciati a garanzia del pagamento o eventuale rinnovo non produrranno mai novazione dell'originaria obbligazione, e la loro eventuale accettazione da parte del **Fornitore** avverrà con la clausola "pro solvendo". La riscossione del prezzo della fornitura a mezzo di effetti cambiari è sempre fatta per favorire la **Committente** e non modifica il foro convenzionale di cui all'art. 2.29. Un eventuale ritardo nel pagamento obbliga la **Committente** a corrispondere gli interessi di mora nella misura annua di cinque punti percentuali in più rispetto al tasso ufficiale di sconto, oltre al rimborso delle eventuali maggiori spese e/o costi.

2.15 Qualora il pagamento di una parte del prezzo sia differito rispetto alla data della consegna o all'avviso di merce pronta, ed anche qualora il prezzo sia regolato a mezzo di effetti cambiari o altri titoli la fornitura viene effettuata con la clausola di riserva di proprietà a favore del **Fornitore**, ai sensi dell'art. 1523 e ss. del cod. civile italiano. La **Committente** è obbligata a compiere tutte le formalità richieste dalle disposizioni di legge per il perfezionamento del patto di riserva di proprietà. Tutte le spese relative e quelle conseguenti sono a carico della **Committente**. Il ritardo nel pagamento del saldo il cui ammontare superi l'ottava parte del prezzo totale della fornitura, dà luogo alla risoluzione del contratto o fa perdere alla **Committente** il beneficio del termine relativamente alle forniture successive. Con la risoluzione del contratto per colpa della **Committente**, i pagamenti della Committente effettuati a qualsiasi titolo (per es: acquisto di materie prime anche per future forniture) restano acquisiti al **Fornitore**, a titolo di noleggio, di recupero spese di vendita e di risarcimento dei danni. Rimane comunque salvo il diritto del **Fornitore** di agire per il recupero dell'eventuale maggior danno.

2.16 In caso di spedizione, gli oggetti della fornitura viaggiano comunque a rischio e pericolo della **Committente**, anche se venduti "porto franco" o per consegna in luogo diverso dalla sede della **Committente**. Conseguentemente il **Fornitore** declina ogni responsabilità in ordine al trasporto, al mezzo adottato, all'itinerario prescelto ed a eventuali maggiori costi che potranno essere applicati dal vettore, intendendosi esplicitamente che l'eventuale contratto di trasporto è concluso dal **Fornitore** in nome e per conto della **Committente** che, conseguentemente, dovrà rimborsarne le spese.

2.17 I termini di consegna decorrono dalla data di inizio della produzione e normalmente sono compresi tra i 50 e i 60 giorni lavorativi fatta eccezione per i prodotti più complessi che dovranno essere valutati di volta in volta. L'inizio della produzione sarà possibile solo dall'ultima delle seguenti date:

- a) Data del ricevimento da parte del **Fornitore** della quota relativa al deposito per l'acquisto delle materie prime;
- b) Data dell'ultima modifica richiesta dalla **Committente**;
- c) Data dell'ultima modifica approvata dalla **Committente**;
- d) Data di consegna di tutte le materie prime necessarie alla produzione del singolo ordine;
- e) Data della conferma d'ordine;

Col termine "consegna" viene intesa la data nella quale i beni sono pronti per essere caricati presso gli stabilimenti del **Fornitore** (cosiddetto avviso di merce pronta). L'eventuale ritardo nella consegna parziale o totale non darà diritto alla **Committente** di recedere dal contratto, né di pretendere risarcimenti per danni diretti o indiretti, né di ritardare, rispetto alle scadenze previste il pagamento del prezzo a saldo di forniture precedenti. Tuttavia eventuali risarcimenti danni vengono limitati alla misura di 1/20 del totale del prezzo, franco fabbrica del presente ordine.

2.18 I termini di consegna si intendono di diritto prorogabili in presenza di cause di forza maggiore, casi fortuiti, o comunque, fatti o circostanze non dipendenti dal **Fornitore**. In questa ipotesi nessuna richiesta di danni diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, potrà essere avanzata dalla **Committente** al **Fornitore**.

2.19 Entro il mese di Luglio di ogni anno di validità del contratto, la **Committente** si impegna a comunicare una previsione indicativa di fabbisogno annuale di acquisto, a cui dovranno comunque seguire ordini formali da parte della **Committente**, con almeno "75 giorni lavorativi" di anticipo sulla data di consegna richiesta;

2.20 Il **Fornitore** si impegna a mantenere una capacità produttiva ripartita per mese, e comunque corrispondente alle necessità della **Committente** e comunicate nella previsione indicativa di fabbisogno.

2.21 La stima dei quantitativi annui è mirata ad individuare la disponibilità produttiva del **Fornitore** e non è da considerarsi impegnativa, fatto salvo quanto previsto all'articolo precedente, per la **Committente**, che comunicherà i propri fabbisogni con le modalità sotto specificate.

2.22 La **Committente** dalla data di ricevimento del prodotto avrà a disposizione un lasso di tempo di 8 giorni lavorativi, per possibili contestazioni o richiesta di sostituzioni di parti, in tal caso la **Committente** è tenuta a riconsegnare immediatamente al **Fornitore** tutta la merce ritenuta non idonea. Se tali contestazioni non saranno pervenute entro il suddetto termine il prodotto sarà considerato accettato senza riserve.

2.23 Il prodotto è garantito per un anno dalla data di consegna. La garanzia, da cui restano escluse le parti fornite da altri, consiste nella fornitura gratuita franco stabilimento del **Fornitore** dei pezzi di cui è stato accertato il difetto di costruzione, e non di quei pezzi difettosi per il normale deperimento, da caso fortuito, da avarie prodottesi durante il trasporto, da incuria, da errori di immagazzinamento, inesperienza o incompetenza nell'uso del prodotto. Dette sostituzioni verranno eseguite dopo che il **Fornitore** avrà accertato la consistenza dei lamentati difetti. Ogni altra pretesa per danni di qualsiasi genere o natura, prima o dopo tale termine viene esclusa. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal personale del **Fornitore** conseguenti a quanto sopra verranno rimborsate dalla **Committente**.

2.24 La garanzia decade qualora la **Committente** impieghi gli oggetti della fornitura per servizio diverso da quello a cui erano destinati oppure modifichi la loro struttura o il loro funzionamento oppure faccia eseguire riparazioni sugli stessi da persone diverse da quelle indicate dal **Fornitore**.

2.25 Il **Fornitore** è esonerato da ogni responsabilità derivante da eventuali violazioni di brevetti, marchi, modelli che venissero riscontrate sui prodotti forniti.

2.26 Le misure sono indicate nei disegni tecnici dove sono indicate anche le tolleranze oltre alle tolleranze insite nei materiali utilizzati.

2.27 Le presenti condizioni contrattuali non sono modificabili, salvo esplicito atto sottoscritto da entrambe le parti.

2.28 La presente convenzione scadrà il 31.12.20... e non è soggetta a tacite rinnovazioni; tuttavia, entro il 30.04.20.. le parti si incontreranno per eventualmente accordarsi su un rinnovo della presente convenzione. Resta inteso che ove le parti non raggiungessero un accordo per la rinnovazione della presente convenzione, esse potranno riprendere la loro libertà di azione senza che da una o dall'altra si possa pretendere alcun compenso o indennizzo per qualsivoglia titolo o causa; con la precisazione che la **Committente** potrà provvedere a fabbricare o fare fabbricare da terzi gli stessi prodotti approntati dal **Fornitore** in esecuzione della presente convenzione, mentre il **Fornitore** non potrà continuare a fabbricare e mettere in commercio i prodotti da esso fabbricati su disegno della ditta **Committente**.

2.29 Il Foro di Treviso è esclusivamente competente per qualsiasi contestazione relativa o dipendente dalla presente fornitura di prodotto.

Letto, approvato e sottoscritto a Susegana (TV), il

Il Fornitore

(Timbro e firma)

La Committente

(Timbro e firma)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., vengono specificamente approvate, dopo averle lette, le clausole indicate ai punti: 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.22, 2.28, 2.29

Il Fornitore

(Timbro e firma)

La Committente

(Timbro e firma)

ALLEGATO A

PATTO DI RISERVATEZZA

....., P.IVA, con sede legale in, rappresentata dal signor, domiciliato per la carica in, cod. fiscale nella qualità di

(in seguito denominata **Parte Rivelante**)

E

FABBRICA ITALIANA OCCHIALI SRL, con sede legale in Susegana (TV), rappresentata dal sig. Francesco ROTOLO nella qualità di Amministratore Unico

(in seguito denominata **Parte Ricevente**)

Le parti convengono quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite nell'articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività di produzione di montature per occhiali da vista e da sole.

Art. 2 – Informazioni Riservate

2.1. Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolare di proprietà di Parte Rilevante, che non siano di dominio pubblico, a patto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione dalla Parte Rivelante.

2.2. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (scritta, grafica, con modello d'esempio) senza alcuna limitazione.

2.3. In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:

- siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
 - erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
 - siano state trasmesse a Parte Ricevente senza espressamente qualificarle come riservate;
 - siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
- vengano rivelate a Parte Ricevente da un soggetto diverso da Parte Rivelante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo e, comunque, diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;

Art. 3 – Obblighi della Parte Ricevente

3.1 Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed Identificate come confidenziali.

3.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna ad osservare le seguenti prescrizioni:

- adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie ed opportune, secondo i migliori standard professionali del settore, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
- osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali;

3.3. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse se non per scopi inerenti all'oggetto della sua attività;

Art. 4 – Proprietà intellettuale

4.1 Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte Rivelante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati all'art. 1;

4.2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate;

4.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate;

4.4. In nessun caso Parte Rivelante trasferirà Informazioni che non siano assolutamente aderenti all'attività di produzione di montature per occhiali da vista e da sole che Parte Ricevente svolge per conto di Parte Rivelante, queste Informazioni non verranno in nessun caso considerate Riservate;

Art. 5 – Restituzione di documenti

5.1. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a restituire a Parte Rivelante i documenti che contengano Informazioni Riservate di cui al presente Accordo;

Art. 6 – Periodo di durata

6.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;

Art. 7 – Divieto di cessione

7.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra parte;

Art. 8 – Modifica

8.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti;

Luogo: Susegana (TV), data:

Parte Rivelante

Parte Ricevente

ALLEGATO B

CONTROLLO QUALITÀ

1. STRUMENTI DI CONTROLLO

- SCHEDE DI REGISTRATURA
- CALIBRI
- CAMPIONI APPROVATI DALLA COMMITTENTE E CHE VENGONO TENUTI COME RIFERIMENTO QUALITATIVO

2. MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE MONTATURE

FORNITORE

- A CAMPIONE?
- 100% DEL PRODOTTO?

COMMITTENTE

- A CAMPIONE?
- 100% DEL PRODOTTO?

3. TEMPI DI CONTROLLO

I PRODOTTI DEVONO ESSERE CONTROLLATI ENTRO 8 GIORNI DA QUANDO LA COMMITTENTE RICEVE LA MERCE I PRODOTTI NON CONTESTATI SI INTENDONO CONFORMI

4. TOLLERANZE

LE TOLLERANZE SONO SPECIFICATE NELLE SCHEDE DI REGISTRATURA APPROVATE DALLA PARTE COMMITTENTE

5. OGGETTO DEL CONTROLLO QUALITÀ

- QUALITÀ DELLE LAVORAZIONI
- MISURE
- CONFORMITÀ AL CAMPIONE APPROVATO E CONSERVATO COME RIFERIMENTO QUALITATIVO

6. CONTESTAZIONI

- LE CONTESTAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE PER ISCRITTO E DEVONO ESSERE ALLEGATE DUE IMMAGINI FOTOGRAFICHE, UNA SCALA 1/1 E UNA INGRANDITA DEL 500% IN CUI SIA EVIDENTE IL PROBLEMA
- I PRODOTTI CONTESTATI DEVONO ESSERE RICONSEGNAI IMMEDIATAMENTE AL FORNITORE PER CONSENTIRGLI DI ANALIZZARE I DIFETTI E DI INDIVIDUARNE LE CAUSE

7. DIFETTOSITÀ

- LA PERCENTUALE MASSIMA DI DIFETTOSITÀ ACCETTABILE È DEL 2% DI CIASCUN LOTTO DI PRODUZIONE

ALLEGATO C

CALENDARIO DEI GIORNI LAVORATIVI DEL FORNITORE E DEL COMMITTENTE

Allegare immagine del calendario del 2023 con i giorni lavorativi di entrambe le parti

ALLEGATO D
FORECAST ANNUALE 2023

20.400 MONTATURE

FORECAST TRIMESTRALE 2023

1° TRIMESTRE
5.100 MONTATURE
2° TRIMESTRE
5.100 MONTATURE
3° TRIMESTRE
5.100 MONTATURE
4° TRIMESTRE
5.100 MONTATURE

FORECAST MENSILE 2023

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

1.700 MONTATURE

1.700 MONTATURE

1.700 MONTATURE

1.700

MONTATURE

ALLEGATO E

STOCK TRIMESTRALE DELLE MATERIE PRIME

CONSEGNE 1° TRIMESTRE

1. Gli ordini delle materie prime devono essere inviati ai fornitori entro il 1° Giugno per la costituzione dello stock relativo al primo trimestre dell'anno successivo (consegne dal **15 Gennaio al 15 Marzo**);
2. La data del 10 Giugno deve ritenersi tassativa per avere la ragionevole sicurezza che i fornitori consegnino tutte le materie prime prima della data pianificata di inizio della produzione;
3. La disponibilità delle materie prime consente al Fornitore di poter iniziare a produrre nel rispetto dei tempi pianificati;
4. Il pagamento delle materie prime da parte della Committente sarà effettuato prima del 10 Giugno di ogni anno;

CONSEGNE 2° TRIMESTRE

1. Gli ordini delle materie prime devono essere inviati ai fornitori entro il 1° settembre per la costituzione dello stock relativo al secondo trimestre dell'anno successivo (consegne dal **15 Aprile al 15 Giugno**);
2. La data del 10 Settembre deve ritenersi tassativa per avere la ragionevole sicurezza che i fornitori consegnino tutte le materie prime prima della data pianificata di inizio della produzione;
3. La disponibilità delle materie prime consente di poter iniziare a produrre nel rispetto dei tempi pianificati;
4. Il pagamento delle materie prime da parte della Committente sarà effettuato prima del 10 settembre di ogni anno;

CONSEGNE 3° TRIMESTRE

1. Gli ordini delle materie prime devono essere inviati ai fornitori entro il 1° Gennaio per la costituzione dello stock relativo al terzo trimestre dell'anno (consegne dal **15 Luglio al 15 Settembre**);
2. La data del 10 Gennaio deve ritenersi tassativa per avere la ragionevole sicurezza che i fornitori consegnino tutte le materie prime prima della data pianificata di inizio della produzione;
3. La disponibilità delle materie prime consente di poter iniziare a produrre nel rispetto dei tempi pianificati;
4. Il pagamento delle materie prime da parte della Committente sarà effettuato prima del 10 Gennaio di ogni anno;

CONSEGNE 4° TRIMESTRE

1. Gli ordini delle materie prime devono essere inviati ai fornitori entro il 1° Maggio per la costituzione dello stock relativo al quarto trimestre dell'anno (consegne dal **15 Ottobre al 15 Dicembre**);
2. La data del 10 Maggio deve ritenersi tassativa per avere la ragionevole sicurezza che i fornitori consegnino tutte le materie prime prima della data pianificata di inizio della produzione;
3. La disponibilità delle materie prime consente di poter iniziare a produrre nel rispetto dei tempi pianificati;
4. Il pagamento delle materie prime da parte della Committente sarà effettuato prima del 10 Maggio di ogni anno;

QUANDO TUTTE LE MATERIE PRIME SARANNO DISPONIBILI IL FORNITORE INIZIERÀ LA PRODUZIONE DELL'ORDINE